

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P1521/4122 sott. 32

Roma, 01 dicembre 1998

OGGETTO: D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. -

Si riscontrano le note indicate al margine per esprimere il parere concorde con quanto ivi espresso.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Milano, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, concorda con il parere espresso dal Comando di Milano nel ritenere che le aperture di aerazione degli "spazi per depositi o magazzini" come definiti al punto 6.2 del D.M. 26.08.92, non siano da intendersi necessariamente di tipo permanente, in quanto tale caratteristica, laddove necessaria, è richiesta in modo specifico dalla norma attraverso l'aggettivo "permanente", come ad esempio nel caso degli spazi per esercitazioni dove vengano manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili (punto 6.1 dello stesso decreto).